

**Ordinanza
sulla protezione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli
e dei prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP)**

Modifica del 29 ottobre 2014

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997¹ è modificata come segue:

Sostituzione di un termine

In tutta l'ordinanza «Ufficio» è sostituito con «UFAG».

Art. 4b cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 6, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 3

³ Deve essere corredata di un elenco degli obblighi e della prova che la domanda è stata accolta dall'assemblea dei rappresentanti del raggruppamento.

Art. 7 cpv. 1 lett. e

¹ L'elenco degli obblighi comprende:

- e. la designazione di uno o più organismi di certificazione nonché le esigenze minime relative al controllo;

Art. 10 cpv. 1 lett. b

¹ Possono opporsi alla registrazione:

- b. i Cantoni, qualora si tratti di una denominazione svizzera, di una denominazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 o di una denominazione estera totalmente o parzialmente omonima a un'entità geografica cantonale.

¹ RS 910.12

Art. 12 cpv. 1 lett. b

¹ La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

- b. se eventuali opposizioni o ricorsi sono stati respinti.

Art. 14 cpv. 2 e 3

² Le seguenti modifiche dell'elenco degli obblighi sono oggetto di una procedura semplificata:

- a. designazione di un nuovo organismo di certificazione o eliminazione di uno esistente;
- b. modifica degli elementi specifici dell'etichettatura;
- c. modifica della descrizione dell'area geografica se le entità geografiche sono rinominate, segnatamente in caso di aggregazioni comunali.

³ Nella procedura semplificata si rinuncia a chiedere il parere di cui all'articolo 8 e alla pubblicazione della decisione di cui all'articolo 9, inoltre non si applica la procedura d'opposizione di cui agli articoli 10 e 11.

Art. 15 cpv. 1 lett. c e 2

¹ L'UFAG cancella la registrazione di una denominazione protetta:

- c. se non è più protetta nel suo Paese d'origine secondo l'articolo 8a.

² L'UFAG consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate nonché la Commissione qualora si tratti di una denominazione svizzera o di una denominazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2. Sente le parti conformemente all'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Art. 16, rubrica

Divieto di impiego delle menzioni DOC, DOP o IGP e di menzioni simili

Art. 16a, rubrica e cpv. 1

Menzioni DOC, DOP o IGP

¹ Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» oppure le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) devono figurare in una delle lingue ufficiali sull'etichetta dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza.

Art. 17 cpv. 2 lett. e

² Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:

e. se il prodotto è utilizzato come ingrediente.

Art. 19 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Gli organismi di certificazione esteri che certificano prodotti con denominazioni estere conformemente all'articolo 8a devono essere accreditati secondo norme internazionali conformi alle esigenze di cui al capoverso 1.

Art. 20

Concerne soltanto il testo tedesco

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

29 ottobre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

